

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0174 (NLE)

11282/26
ADD 1

VETER 107
AGRI 550

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 315 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, riguardo le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 315 annex.

All.: COM(2026) 315 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2026
COM(2026) 315 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, riguardo le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo

ALLEGATO

**[Progetto di] DECISIONE n. .../2026 DEL COMITATO MISTO UE-ISOLE FÆR ØER
del xx.xx.2026**

recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra e che abroga la decisione n. 1/2001

IL COMITATO MISTO UE-ISOLE FÆR ØER,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra,

visto il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra ("protocollo"), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le parti convengono sulla necessità di aggiornare le modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra ("protocollo") e hanno discusso la questione in seno al sottogruppo veterinario istituito nell'ambito del comitato misto Unione europea-Isole Fær Øer.

(2) Diversi riferimenti agli atti giuridici dell'Unione di cui alle modalità di applicazione del protocollo contenute nella decisione n. 1/2001 non sono più rilevanti e mancano i riferimenti agli atti giuridici pertinenti. Le Isole Fær Øer hanno inoltre chiesto maggiore chiarezza sulle norme applicabili ai movimenti dalle Isole Fær Øer verso l'UE di sottoprodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'alimentazione degli animali e sui movimenti verso l'UE di cavalli nati nelle Isole Fær Øer.

(3) Le parti desiderano mantenere i flussi di scambi commerciali di animali e prodotti di origine animale tra l'Unione e le Isole Fær Øer, che interessano principalmente prodotti della pesca destinati al consumo umano, sottoprodotti di origine animale della pesca e dell'acquacoltura, animali di acquacoltura, molluschi bivalvi, cavalli e lana non trasformata.

(4) Tali scambi dovrebbero poter essere effettuati secondo le stesse norme applicabili ai movimenti di tali animali e prodotti all'interno dell'Unione, alle quali si dovrebbe pertanto fare riferimento nella presente decisione. A tal fine, e dato che nell'Unione sono state adottate nuove norme relative ai medicinali veterinari, anche le importazioni da altri paesi terzi e dalle Isole Fær Øer devono rispettare il divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa, nonché le restrizioni sugli antimicrobici designati come riservati all'uso umano nell'UE.

(5) Il sottogruppo veterinario ha pertanto raccomandato che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione n. 1/2001,

DECIDE:

Articolo 1

Norme dell'Unione applicabili ai movimenti da altri paesi terzi o territori verso le Isole Fær Øer e ai movimenti tra le Isole Fær Øer e l'Unione

1. Le Isole Fær Øer applicano:

i) le norme dell'Unione applicabili, di cui all'allegato 1, relative all'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi all'ingresso nelle Isole Fær Øer di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

ii) le norme dell'Unione applicabili, di cui all'allegato 1, relative ai movimenti di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale da uno Stato membro verso un altro ai movimenti di animali, prodotti di origine animale o sottoprodotti di origine animale dall'Unione verso le Isole Fær Øer; e

iii) le norme dell'Unione applicabili, di cui all'allegato 1, relative agli animali, ai prodotti di origine animale e ai sottoprodotti di origine animale elencati nell'allegato 2 a detti animali, prodotti di origine animale o sottoprodotti di origine animale.

2. L'Unione europea applica le norme dell'Unione applicabili, di cui all'allegato 1, relative ai movimenti di tali animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale elencati nell'allegato 2 da uno Stato membro verso un altro ai movimenti di tali animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale tra le Isole Fær Øer e l'Unione europea.

3. Le Isole Fær Øer e l'Unione cooperano al fine di garantire che gli animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle Isole Fær Øer possano essere autorizzati per l'ingresso nell'Unione.

Articolo 2

Finanziamento dei controlli

Le Isole Fær Øer si impegnano a effettuare controlli sui prodotti di origine animale che entrano nelle Isole Fær Øer da paesi terzi conformemente alle disposizioni degli articoli 79, 80, 83, paragrafo 2, 84 e 85 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le tariffe.

Articolo 3

Assistenza reciproca

Le Isole Fær Øer si impegnano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 8 e agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Sistemi di informazione

1. Le Isole Fær Øer utilizzano il sistema TRACES (TRAdE Control and Expert System) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per notificare agli Stati membri i movimenti e gli scambi di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, ove richiesto dalle disposizioni dell'Unione.

2. Le Isole Fær Øer utilizzano lo strumento di notifica e comunicazione dell'Unione ADIS (sistema d'informazione sulle malattie animali) di cui agli articoli 4, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 5

Abrogazione della decisione n. 1/2001

La decisione n. 1/2001 è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

ALLEGATO 1

Norme applicabili agli animali, ai prodotti di origine animale e ai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1

Gli atti giuridici elencati di seguito sono da intendersi nelle rispettive versioni attuate, integrate o modificate.

Atto giuridico	Questioni che richiedono particolare attenzione
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ¹	
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ²	<ol style="list-style-type: none">1. La redazione degli elenchi degli operatori da parte delle Isole Fær Øer a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 è effettuata sulla piattaforma TRACES [di cui all'articolo 4].2. Le norme sui controlli negli Stati membri di cui agli articoli da 116 a 119 del regolamento (UE) 2017/625 si applicano mutatis mutandis alle Isole Fær Øer.3. Le Isole Fær Øer provvedono affinché le strutture dei loro posti di controllo frontalieri siano conformi ai requisiti specifici di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625.

¹ [GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.](#)

² [GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.](#)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ³	Le Isole Fær Øer utilizzano "FO" come marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁴	
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ⁵	
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁶	<p>La procedura seguente si applicherà alla concessione e al ritiro dello status di indenne da malattia e all'approvazione e al ritiro dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione da parte delle Isole Fær Øer di una domanda debitamente motivata al sottogruppo veterinario; - approvazione da parte del sottogruppo veterinario; - aggiornamento da parte della Commissione previa notifica agli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. <p>L'esame di un'eventuale richiesta delle Isole Fær Øer relativa al loro status è effettuato sulla base degli stessi criteri applicati a richieste analoghe degli Stati membri.</p>
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ⁷	<p>Unicamente l'articolo 107 (paragrafi da 1 a 5) e l'articolo 118, compresi gli atti giuridici adottati sulla base di tali disposizioni.</p> <p>L'articolo 107, paragrafo 5, è da interpretarsi nel senso che i medicinali</p>

³ [GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.](#)

⁴ [GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.](#)

⁵ [GUL 35 dell'8.2.2005, pag. 1.](#)

⁶ [GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.](#)

⁷ [GUL 4 del 7.1.2019, pag. 43.](#)

	contenenti gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione ⁸ non devono essere impiegati negli animali.
Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio ⁹	Unicamente l'articolo 17, paragrafo 3.
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ¹⁰	
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE ¹¹	
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio,	

⁸ [GUL 191 del 20.7.2022, pag. 58.](#)

⁹ [GUL 4 del 7.1.2019, pag. 1.](#)

¹⁰ [GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.](#)

¹¹ [GUL 125 del 23.5.1996, pag. 3.](#)

93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ¹²	
Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ¹³	
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ¹⁴	
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ¹⁵	
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁶	
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ¹⁷	

¹² [G.U. L. 229 del 1.9.2009, pag. 1.](#)

¹³ [G.U. L. 140 del 30.5.2002, pag. 10.](#)

¹⁴ [G.U. L. 147 del 31.5.2001, pag. 1.](#)

¹⁵ [G.U. L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.](#)

¹⁶ [G.U. L. 152 del 16.6.2009, pag. 11.](#)

¹⁷ [G.U. L. 70 del 16.3.2005, pag. 1.](#)

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ¹⁸	
--	--

¹⁸

[G.U.L. 37 del 13.2.1993, pag. 1.](#)

ALLEGATO 2

Elenco di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

Prodotti della pesca destinati al consumo umano

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano

Animali di acquacoltura

Sottoprodotti della pesca e dell'acquacoltura

Cavalli registrati

Lana di pecora non trasformata